

**ATTO
N. 184 DEL 20/04/2023**

OGGETTO

SUA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PROSPERO ROSSI" IN LOC. LIGONCHIO DEL COMUNE DI VENTASSO. RIATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture;

con deliberazione consiliare n. 20 del 27/09/2022 è stato approvato un nuovo schema di convenzione che regola l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia e i rapporti tra la stessa e gli Enti aderenti;

il Comune di Ventasso ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha sottoscritto in data 15/12/2022 la relativa convenzione con la Provincia;

il suddetto Comune ha trasmesso la determina a contrarre n. 453 del 13/12/2022, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa ai lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione della scuola elementare "Prospero Rossi" in Loc. Ligonchio del comune in parola (CUP: H38I21000290005), da affidare tramite procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", per un importo a base di gara pari ad € 840.389,09 (IVA esclusa), di cui € 798.005,76 per lavori, comprensivi di € 237.965,32 per costi della manodopera, ed € 42.383,33 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

l'appalto in argomento è cofinanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

con propria determinazione n. 1189 del 21 dicembre 2022, è stato disposto di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per la gara in argomento (CIG: 9556346232), da espletare utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

il bando di gara prot. 36450/106/2022 del 22/12/2022 è stato pubblicato ai sensi di legge ed è stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 12,00;

entro il predetto termine sono state collocate su SATER n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese:

	Impresa	C.F. P.IVA
1	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP. Conсорziati esecutori: - EDIL ICR S.N.C. DI LOPRETE BRUNO & C. - ELETTRROART 2 S.N.C. DI GALASSI JONATHAN & C.	00447840356
2	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA Conсорziato esecutore: EDIL PIGHINI S.R.L.	02590000358

Dato atto che:

con proprio provvedimento n. 60 del 09/02/2023, a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai due concorrenti sopra riportati e in esito al relativo soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice, attivato nei confronti di entrambi, è stata disposta l'esclusione dal prosieguo della gara dei concorrenti in parola, per le seguenti motivazioni:

- l'art. 47, comma 1 del Codice, prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7360 del 22/08/2022, in ordine ai requisiti di riqualificazione, ha delimitato il campo di operatività del criterio del cd. "cumulo alla rinfusa", soffermandosi in particolare sulla qualificazione dei consorzi stabili, innovando parzialmente rispetto alla precedente giurisprudenza: con tale sentenza si è infatti precisato che la qualificazione cumulativa dei consorzi stabili debba intendersi limitata ai soli requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d'opera e all'organico medio annuo, ovvero i consorzi stabili possono partecipare alle gare utilizzando il cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate solo con riferimento a quelli sopra indicati; per contro, *se in sede di gara il consorzio ha designato l'impresa o le imprese esecutrici, queste ultime devono essere dotate in proprio dei necessari requisiti di qualificazione*;

- C.F.C. Soc. Coop. ha designato n. 2 imprese consorziate esecutrici, riportate nella precedente tabella, per le quali ha inviato, in sede di soccorso istruttorio, la sola attestazione SOA di ELETTRROART 2 S.N.C. DI GALASSI JONATHAN & C., dalla quale non risulta la categoria prevalente richiesta per la presente gara (OG1 cl. III);

- CAMAR Societa' Cooperativa ha designato n. 1 impresa consorziate esecutrice, riportata nella precedente tabella, per la quale ha inviato, in sede di soccorso istruttorio, la relativa attestazione SOA, dalla quale risulta la categoria prevalente OG1 ma di classifica inferiore

a quanto richiesto per la presente gara;

Dato inoltre atto che, con ordinanze cautelari del 23 marzo 2023 (sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023 proposto da C.F.C. Soc. Coop. e sul ricorso numero di registro generale 96 del 2023 proposto da CAMAR Società Cooperativa), il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, ha ritenuto che la Provincia, stazione appaltante, ha correttamente applicato le disposizioni di cui agli articoli 45 e 47 del Codice, estendendo la fattispecie anche al consorzio tra imprese artigiane (tipologia giuridica alla quale appartengono entrambi i concorrenti della procedura in oggetto);

Rilevato che:

l'art. 225, comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei Contratti, dispone quanto segue:

“Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”;

il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza del 14 marzo 2023, pronunciandosi su fattispecie analoga, sul ricorso di cui al protocollo generale n. 2929, ha richiamato il predetto articolo quale norma di interpretazione autentica (in quanto tale in vigore dal 1 aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, e sottratta al regime di efficacia differita che riguarda altre disposizioni) che disciplina, in via transitoria, l'istituto del “cumulo alla rinfusa” negli appalti di lavori con riferimento ai consorzi, i quali per la partecipazione alle procedure di gara possono utilizzare, ai fini della qualificazione, tanto i requisiti maturati in proprio, tanto quelli delle imprese consorziate;

trattandosi di una disposizione di interpretazione autentica del D.Lgs. 50/2016, si applica retroattivamente anche alle procedure in itinere;

Preso atto che, in applicazione del predetto articolo, il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Ventasso, ing. Laura Felici, ha inviato in data 19/04/2023 alla Provincia tramite pec, agli atti con prot. 14747, la richiesta di riattivazione della procedura di gara in oggetto;

Ritenuto, per quanto sopra detto:

di annullare in sede di autotutela il proprio provvedimento del 9 febbraio 2023, n. 60, relativo all'esclusione di entrambi i 2 partecipanti alla presente procedura di gara;

di riammettere le offerte dei predetti concorrenti al prosieguo della gara;

DISPONE

di annullare, per le motivazioni descritte in premessa, in sede di autotutela, il proprio provvedimento del 9 febbraio 2023, n. 60, relativo all'esclusione di entrambi i 2 partecipanti alla presente procedura di gara:

- C.F.C. Soc. Coop;
- CAMAR Società Cooperativa;

di riammettere le offerte dei suddetti concorrenti al prosieguo della gara;

di dare atto che:

il Responsabile della procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il sottoscritto;

avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, nel termine di 30 giorni dalla ricezione da parte dei concorrenti del presente atto.

Reggio Emilia, lì 20/04/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma